

**ADEMPIMENTI*****Schede carburanti nello spesometro: dubbi da chiarire***

di Luca Caramaschi

A poche settimane di distanza dalla prima scadenza per la presentazione del c.d. **spesometro**, approvato con il [\*\*provvedimento AE 2.8.2013, n. 94908\*\*](#), per i **contribuenti** che liquidano l'IVA a **cadenza mensile** (il termine è fissato al 12.11.2013 per la comunicazione dei dati riferiti all'annualità 2012) ancora molti sono i **dubbi da chiarire** circa le **corrette modalità di indicazione di alcuni dati** nel modello (non chiarite neppure dalle istruzioni).

Uno dei casi più delicati è certamente rappresentato dalla **scheda carburante**, che, come noto, in base alle disposizioni contenute nel regolamento introdotto con il D.P.R. n. 444/97, **sostituisce la fattura** quale documento in grado di certificare l'acquisto di carburante da parte di imprese e professionisti.

Relativamente alla scheda carburante, peraltro, non si possono ignorare le **semplificazioni** introdotte con [\*\*l'art. 7, comma 2, lett.p, del D.L. 13.5.2011, n.70\*\*](#) (cd. "Decreto Sviluppo") che prevedono **l'esonero dalla tenuta della scheda carburante** per i **soggetti passivi IVA** che acquistano carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione esclusivamente mediante **carte di credito, di debito (bancomat) e prepagate**, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7, comma 6 del D.P.R. n. 605/73.

Con la [\*\*C.M. 9.11.2012, n. 42\*\*](#), l'Agenzia ha fornito interessanti **chiarimenti sulla nuova modalità di certificazione** dell'acquisto di carburante, con riferimento:

- ai **soggetti** che possono beneficiare dell'esonero;
- alle **caratteristiche** delle carte elettroniche e
- alla **documentazione necessaria** ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione del costo d'acquisto del carburante.

Il citato documento di prassi, peraltro, fornisce indicazioni importanti quando precisa che:

- **non sono esonerati** dalla tenuta della **scheda carburante** i soggetti che effettuano i pagamenti di carburante **anche mediante mezzi diversi** (es. contanti). E' infatti richiesta l'adozione della scheda carburante per **tutti gli acquisti** effettuati nel periodo d'imposta;
- i soggetti passivi IVA possono **liberamente scegliere** se continuare ad utilizzare la

**scheda carburante o se avvalersi dell'esonero**, pagando i rifornimenti di carburante esclusivamente con carte elettroniche. Per effetto del nuovo comma 3-bis dell'art. 1 del D.P.R. n. 444/97, infatti, l'attuale disciplina della scheda carburante non viene meno, ma viene affiancata dalla possibilità di scegliere il nuovo regime diesonero in presenza di determinate condizioni e quindi, in sostanza, **i due metodi di certificazione** degli acquisti di carburante sono tra loro alternativi.

Si tratta di capire **quali comportamenti debbano tenere i contribuenti** ai fini dell'inserimento dei dati relativi all'acquisto di carburante nello *spesometro*, laddove optino per l'una o per l'altra modalità di certificazione.

Partiamo dai soggetti che decidono di "beneficiare" delle **semplificazioni** introdotte con il D.L. 70/2011, effettuando gli acquisti di carburante mediante **esclusivo utilizzo di carta di credito o bancomat**: appare chiaro che tali soggetti **non dovranno effettuare alcuna comunicazione**, atteso che i dati dovranno essere segnalati dagli **operatori finanziari** in base all'obbligo previsto dall'art. 7, comma 6 del D.P.R. n. 605/73.

Più problematica appare invece la situazione di coloro che decidono di **mantenere** quale modalità di certificazione **la tradizionale scheda carburante**. Due sono le **questioni aperte**:

1. la scheda carburante, in quanto forma di **certificazione sostitutiva della fattura, deve essere ad essa assimilata?**
2. la scheda carburante, composta da **singoli rifornimenti** effettuati presso fornitori diversi, può essere **considerata in modo unitario** alla stregua di un documento riepilogativo oppure no?

Le possibili risposte, ovviamente, condizionano l'individuazione delle **soglie da applicare** e conseguentemente i **criteri** che presiedono all'inserimento dei dati nello *spesometro*.

A parere di chi scrive, la **soluzione** ai problemi sopra evidenziati può essere così sintetizzata:

- ai fini che qui interessano, la **scheda carburante va assimilata alla fattura** in quanto documento ritenuto sostitutivo della stessa;
- i **rifornimenti** evidenziati nella scheda carburante vanno **singolarmente considerati**, atteso che trattasi di **operazioni riferite a soggetti (fornitori) differenti**.

**Fino al 2011**, peraltro, l'esistenza di una **soglia minima**, sia per le operazioni in relazione alle quali vige l'obbligo di **emissione della fattura** (pari ad **€ 3.000**) sia per le **altre operazioni (€ 3.600)**, ha reso **meno critico il problema** dell'inserimento dei dati nello *spesometro* in quanto l'ammontare delle **singole operazioni di rifornimento difficilmente supera tali soglie**.

Diversamente, l'**azzeramento della soglia di € 3.000** (riferito alle operazioni per le quali viene emessa fattura) avvenuto ad opera del D.L. n. 16/2012, rende **nuovamente attuali le problematiche** sopra evidenziate, con riferimento alla comunicazione delle operazioni relative

all'anno **2012**.

Accreditando le **soluzioni** sopra illustrate ed **in assenza di specifiche indicazioni** da parte dell'Agenzia delle Entrate, si deve concludere che i **singoli rifornimenti contenuti nella scheda carburante** dovranno **a regime** essere **inseriti nello spesometro**, evidenziando inoltre i **dati riferiti al medesimo fornitore**: attesa l'**obiettiva difficoltà di estrapolare dati** non immediatamente risultanti dalla contabilità (nella quale viene registrata l'intera scheda carburante, redatta **mensilmente o trimestralmente**) è necessario che sul punto intervenga al più presto un **chiarimento ufficiale**.

Le **istruzioni al modello** precisano che nei casi di tenuta delle schede carburante c'è la possibilità per il soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse **modalità del documento riepilogativo**, ma vi sono **ancora dubbi** sulle modalità di compilazione.

Va, infine, considerato che, per effetto della **disposizione transitoria** contenuta nel paragrafo 3.3 del Provvedimento 2.8.2013 (valenza, per le comunicazioni relative agli **anni 2012 e 2013**, della soglia di € 3.600 anche in relazione alle fatture emesse *“dai soggetti di cui all'art. 22 del D.P.R. 633/72”*) i problemi sopra evidenziati si porranno concretamente solo con riferimento alla **comunicazione relativa all'anno 2014**: infatti, il comma 2 dell'art. 1 del D.P.R. 10.11.1997, n. 444 (recante la disciplina degli acquisti di carburante) dispone che *“Le annotazioni di cui al comma 1 sono sostitutive della fattura di cui al terzo comma dell'articolo 22 del D.P.R. n.633/72”* e pertanto anche la scheda carburante rientra a pieno titolo nella fattispecie **transitoria** di esonero sopra menzionata.